A seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento si compone ora di 24 articoli, rispetto ai 6 iniziali.

Di seguito se ne riassumono i contenuti:

|  |  |
| --- | --- |
| **CAPO I**: MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NONCHÉ PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL’ISOLA DI ISCHIA | |
| **SEMPLIFICAZIONE** | L'**articolo 1** stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di semplificazione, dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli **eventi sismici di aprile 2009** nella regione Abruzzo e, a seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, anche agli **eventi sismici** verificatisi a far data dal **24 agosto 2016** nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).  Il comma 1-bis, **introdotto dal Senato**, prevede la possibilità di ammettere a contributo le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale ricadenti nei borghi abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 **anche in ipotesi di inagibilità pregressa** al sisma del 2009, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati. |
| **PERSONALE** | L'**articolo 1-bis, introdotto dal Senato,** estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del **sisma del 2016-2017**, la possibilità di **riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici** per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del **sisma del 2009 in Abruzzo**. Tale riserva di posti, prevista **a favore degli** **orfani e del coniuge delle vittime** **del sisma**, viene estesa anche alle parti di unioni civili. |
| **GOVERNANCE** | L'**articolo 2** disciplina l'**esercizio dei poteri sostitutivi statali** limitatamente agli interventi da realizzare nelle **aree colpite dal terremoto del 2016** in Italia centrale che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del D.L. 59/2021), prevedendo la nomina a Commissario ad acta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (comma 1).  Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario del Governo sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che lo stesso trasmette al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione.  Il comma 3 specifica che il Commissario è preposto alla “**riparazione**, alla ricostruzione, all’assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica” dei territori interessati dal sisma. |
| **PERSONALE** | L'**articolo 3** specifica, mediante una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il **sisma del 2009**, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici (comma 1).  **Si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2023 la durata dei rapporti di lavoro a termine** stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del **sisma del 2016-2017**, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante convenzioni, con società a controllo pubblico (comma 2).  **Al Senato, è stato introdotto il comma 2-bis** che dispone la **stabilizzazione del personale** precario degli enti locali e degli Uffici Speciali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016-2017. La norma prevede, altresì, una **riserva pari al 50% dei posti disponibili** nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti coinvolti, per il personale che abbia svolto attività nell’ambito della ricostruzione attraverso società *in house* pubbliche e con contratti a tempo determinato. Per coloro che abbiano svolto analoghe attività attraverso contratti di somministrazione e lavoro è invece previsto che i bandi delle procedure concorsuali **valorizzino adeguatamente l’esperienza lavorativa maturata**. |
| **SVILUPPO** | L'**articolo 3-bis, introdotto dal Senato**, finalizza anche alla **ripresa economica,** oltre che alla ricostruzione**,** l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal **sisma del 2016-2017**. |
| **IVA** | L'**articolo 3-ter**, **introdotto dal Senato**, prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie del Commissario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese per il **pagamento dell'IVA** delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal **sisma del 2016-2017**. |
| **RICOSTRUZIONE PRIVATA** | L'**articolo 3-quater, introdotto dal Senato,** prevede che gli **immobili danneggiati dal sisma del 2016-2017,** con danni lievi, possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento, anche per il costo degli interventi di **adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche** (comma 1, lett. a).  L’articolo introduce la possibilità che la domanda di contributo per l’abitazione principale possa essere presentata anche dai **familiari** in luogo dei soggetti legittimati (tale facoltà era ad oggi riconosciuta per le sole seconde case) (comma 1, lett. b).  Infine è stato eliminato il limite del 30% del contributo concesso per l’ammissibilità delle **varianti in corso d’opera** (comma 1, lett. c). |
| **SOSTEGNO ALLE IMPRESE** | L'**articolo 3-quinquies, introdotto dal Senato,** prevede l'utilizzo anche dei **prezzari regionali** vigenti, in alternativa al prezzario unico interregionale, per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 1, lett. a).  La norma introduce anche la possibilità di **utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie** predisposte in applicazione degli articoli 20-bis e 24 del D.L. 189 del 2016, in favore di nuovi bandi o dello scorrimento delle graduatorie predisposte in applicazione dell’art. 20 del medesimo D.L. 189/2016 (comma 1, lett. b).  Le modalità di concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 20-bis e 24 sono risultate piuttosto limitanti e penalizzanti (perdite di fatturato nei sei mesi successivi al sisma e tasso 0 per importi fino a 30.000 euro) Le imprese invece ci chiedono maggiori risorse per nuovi investimenti di processo e di prodotto previsti dall’art. 20. Relativamente alla sola regione Abruzzo, le economie derivanti dalla gestione della graduatoria dell’art. 20-bis sono pari a **€ 2.342.774,44**, mentre quelle dell’art. 24 sono pari a **circa 1 milione di euro**.  La norma, infine, ha **eliminato la sanzione della nullità del contratto** sottoscritto dal soggetto legittimato e dall’impresa esecutrice dei lavori in caso di mancata indicazione preventiva delle **opere e delle quantità di lavorazioni da subappaltare**. La norma consente di preservare i contratti e garantisce il subappalto purché formalizzato prima dell’esecuzione della relativa opera (comma 1, lett. c). |
| **RICOSTRUZIONE PRIVATA** | L'**articolo 3-sexies, introdotto dal Senato,** estende anche ai comuni del fuori cratere sismico del 2016-2017, le regole previste per l'**ammissibilità/inammissibilità al contributo** degli edifici **collabenti, fatiscenti ovvero inagibili**. |
| **INTERVENTI SOSTITUTIVI** | L'**articolo 3-septies, introdotto dal Senato,** prevede specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi per l'esecuzione degli **interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata**, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune. Viene chiarito che l’**intervento sostitutivo** debba riguardare il solo ripristino strutturale dell’edificio e delle parti comuni e **non le finiture esclusive** dei soggetti sostituiti. |
| **SEMPLIFICAZIONE** | L'**articolo 3-octies, introdotto dal Senato,** estende anche agli interventi su immobili danneggiati dal sisma ricadenti all’interno dei comuni del **fuori cratere** sismico del 2016-2017, **le semplificazioni in materia paesaggistica e di conformità urbanistica ed edilizia** introdotte dall’art. 10 del D.L. 76 del 2020 da attuare attraverso l’**utilizzo della SCIA**. |
| **SCUOLA** | L'**articolo 3-novies, introdotto dal Senato, proroga all'anno scolastico 2028/2029** la facoltà di **derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe** previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017. |
| **PERSONALE** | L'**articolo 3-decies**, **introdotto** **dal Senato**, autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli **eventi sismici del 21 agosto 2017**, a **stabilizzare il personale in servizio** presso i medesimi comuni, assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione. |
| L'**articolo 3-undecies**, **introdotto** **dal Senato,** rinvia a un **decreto** **ministeriale**, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione dei **criteri e delle modalità di erogazione** dellesomme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a **compensazione** dei **tributi non versati** per le moratorie seguite agli eventi eccezionali verificatisi nell'**isola di Ischia nel novembre 2022**. |
| **SANATORIE** | L'**articolo 3-duodecies, introdotto dal Senato**, introduce la possibilità di **sanare le lievi difformità edilizie** per gli edifici del **fuori cratere** sismico del 2016-2017 con esito di danno **B**. |
| **CAPO II**: FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE | |
| **PERSONALE** | L'**articolo 3-terdecies, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024** la possibilità per le regioni e per la Protezione Civile di farericorso a **contratti di lavoro** **a tempo determinato**, comprese altre forme di lavoro flessibile, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il **dissesto idrogeologico**, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). |
| **PROTEZIONE CIVILE** | L'**articolo 4, modificato dal Senato,** destina la somma di **10 milioni di euro per l'anno 2023** al finanziamento del **Fondo regionale di protezione civile** (commi 1 e 2). **Nel corso dell'esame al Senato**, è stata apportata una integrazione volta a **rifinanziare il Fondo per contenziosi** connessi a sentenze esecutive relative a **calamità** o cedimentiper il periodo **2023-2025** (commi 2-bis e 2-ter). |
| **ALLUVIONE MARCHE** | L'**articolo 5, modificato dal Senato,** stabilisce che gli interventi previsti per gli **eventi alluvionali del 2022** avvenuti nella **Regione Marche** non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo in tal modo l'avvio di tali interventi senza attendere l'emanazione del decreto (commi 1 e 1-bis). |
| **PROTEZIONE CIVILE** | L'**articolo 5-bis**, **introdotto dal Senato**, dispone, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, l'applicazione del **potere sostitutivo statale** nei **comuni** a rischio elevato e molto elevato per **frane e alluvioni**, individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che **non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile**, in caso di accertata e perdurante inerzia. |
| **PROTEZIONE CIVILE** | L'**articolo 5-ter**, **introdotto dal Senato**, dispone l'intervento delle autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali in via ordinaria in caso di assenza di rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze. |
| **PROTEZIONE CIVILE** | L'**articolo 5-quater**, **introdotto dal Senato**, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la stipula di **polizze assicurative** riguardanti la responsabilità civile verso terzi, a favore del **personale del Dipartimento della protezione civile** e dei componenti della "**Commissione grandi rischi**". |
| **PERSONALE** | L'**articolo 5-quinquies, introdotto dal Senato,** prevede la stabilizzazione del **personale di protezione civile** operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della **Regione Molise assunto a tempo determinato a seguito dei fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etnea e degli eventi sismici del 2002-2003.** |
| **PROTEZIONE CIVILE** | L'**articolo 5-sexies**, **introdotto dal Senato**, prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli interventi di protezione civile connessi ad **eventi calamitosi** verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano **incrementate di 42 milioni di euro per l'anno 2023** e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021. |
|  | L**'articolo 6** dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 12 gennaio 2023. |